

COMUNE DI CASABONA

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 01

DENOMINAZIONE

01. IL COMUNE DI CASABONA E' ENTE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA E DAL PRESENTE STATUTO.

02. - ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 02

TERRITORIO, GONFALONE E STEMMA

01. IL COMUNE DI CASABONA E' COSTITUITO DALLE COMUNITA' DELLE POPOLAZIONI E DAI TERRITORI DI CASABONA CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE ZINGA.

02. LA SEDE DEL COMUNE DI CASABONA E' SITA IN VIA VITTORIO EMANUELE. LA SEDE POTRA' ESSERE TRASFERITA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. PRESSO LA DETTA SEDE SI RIUNISCONO ORDINARIAMENTE TUTTI GLI ORGANI E LE COMMISSIONI COMUNALI.

03. SOLO IN VIA ECCEZIONALE, PER ESIGENZE PARTICOLARI, CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE POTRANNO ESSERE AUTORIZZATE RIUNIONI DEGLI ORGANI E COMMISSIONI IN ALTRA SEDE, SEMPRE NELL' AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE.

04. SIA GLI ORGANI CHE LE COMMISSIONI DI CUI AL PRIMO COMMA, PER DISPOSIZIONE REGOLAMENTARE , POTRANNO RIUNIRSI , ANCHE IN VIA ORDINARIA, IN LOCALI DIVERSI DALLA SEDE DEL COMUNE, SEMPRE NELL' AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE.

05. LO STEMMA ED IL GONFALONE DEL COMUNE SONO CONFORMI AI BOZZETTI ALLEGATI, CHE, CON LE RISPETTIVE DESCRIZIONI, FORMANO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE STATUTO.

06. LA FASCIA TRICOLORE E' COMPLETATA CON LO STEMMA DI CUI AL PRIMO COMMA.

07. L'USO DELLO STEMMA, DEL GONFALONE E DELLA FASCIA TRICOLORE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

08. L'USO DELLO STEMMA DA PARTE DI ASSOCIAZIONI ED ENTI OPERANTI NEL COMUNE PUO' ESSERE AUTORIZZATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NEL RISPETTO DELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 03

FINALITA'

01. IL COMUNE RAPPRESENTA E CURA UNITARIAMENTE GLI INTERESSI DELLA PROPRIA COMUNITA', NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, ALLE SCELTE POLITICHE DELLA COMUNITA'. 20 IL COMUNE, NEL REALIZZARE LE PROPRIE FINALITA' ASSUME IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE; PERSEGUE IL RACCORDO FRA GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ALTRI COMUNI, DELLA PROVINCIA, DELLA REGIONE DELLO STATO E DELLA CONVENZIONE EUROPEA RELATIVA ALLA CARTA EUROPEA DELL' AUTONOMIA LOCALE, FIRMATA A STRASBURGO IL 15

OTTOBRE 1985 .

03. L'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI SECONDO I CRITERI DELL'ECONOMICITA' DI GESTIONE, DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE; PERSEGUE INOLTRE OBIETTIVI DI TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.

04. IL COMUNE, PER IL RAGGIUNGIMENTO DI DETTI FINI, PROMUOVE ANCHE RAPPORTI DI COLLABORAZIONE E SCAMBIO CON ALTRE COMUNITA' LOCALI, ANCHE DI ALTRE NAZIONI NEI LIMITI E NEL RISPETTO DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI. TALI RAPPORTI POSSONO ESPRIMERSI ANCHE ATTRAVERSO LA FORMA DI GEMELLAGGIO.

05. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA ATTIVITA' ALLA TUTELA DEI VALORI STORICI E DELLE TRADIZIONI LOCALI.

ART. 04

TUTELA DELLA SALUTE

01. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, IL DIRITTO ALLA SALUTE; ATTUA IDONEI STRUMENTI PER RENDERLO EFFETTIVO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TUTELA DELLA SALUBRITA' E DELLA SICUREZZA DELL'AMBIENTE E DEL POSTO DI LAVORO, ALLA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PRIMA INFANZIA.

02. OPERA PER L'ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, CON SPECIALE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI , AGLI INABILI ED INVALIDI.

ART. 05

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO E ARTISTICO

01. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE E DIFENDERE L'AMBIENTE, ATTUANDO PIANI PER LA DIFESA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO E PER ELIMINARE LA CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO , ACUSTICO E DELLE ACQUE.

02. TUTELA IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ARCHEOLOGICO GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA'.

ART. 06

PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, DI COSTUME E DI TRADIZIONI LOCALI.

02. INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT DILETTANTISTICO ED IL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE.

03. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA' IL COMUNE FAVORISCE L'ISTITUZIONE DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI , RICREATIVE E SPORTIVE, PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, SERVIZI ED IMPIANTI E NE ASSICURA L'ACCESSO AGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI, AI SENSI DELL'ARTT. 07 COMMA 05 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142

04. I MODI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE , DEI SERVIZI ED IMPIANTI SARANNO

DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO DI CUI ALL' ARTT. 79 , COMMA 03 , DEL PRESENTE STATUTO, CHE DOVRA', ALTRESI' PREVEDERE IL CONCORSO DEGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI ALLE SOLO SPESE DI GESTIONE, SALVO CHE NON NE SIA PREVISTA LA GRATUITA' PER PARTICOLARI FINALITA' DI CARATTERE SOCIALE, PERSEGUITE DAGLI ENTI.

ART. 07

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

01. IL COMUNE PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, TURISTICHE E COMMERCIALI.

02. REALIZZA PIANI DI SVILUPPO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO ALL' ABITAZIONE.

03. PREDISPONE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, SECONDO LE ESIGENZE E LE PRIORITA' IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI URBANISTICI ED ALLE NORMATIVE VIGENTI.

04. ATTUA UN SISTEMA COORDINATO DI TRAFFICO E DI CIRCOLAZIONE ADEGUATO AI FABBISOGNI DI MOBILITA' DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E FLUTTUANTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ESIGENZE LAVORATIVE, SCOLASTICHE E TURISTICHE.

05. PREDISPONE IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO, DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO, DA PRESTARE AL VERIFICARSI DI PUBBLICHE CALAMITA'.

06. IL SINDACO ESERCITA IL CONTROLLO E LA VIGILANZA URBANISTICA ED EDILIZIA E NE SANZIONA LE VIOLAZIONI, CON GLI STRUMENTI PREDISPOSTI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 08

SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE L'ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL' APPARATO DISTRIBUTIVO AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA' DEL SERVIZIO DA RENDERE AI CITTADINI.

02. TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL' ARTIGIANATO E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, INDUSTRIALI AGRICOLE E COMMERCIALI, ADOTTA INIZIATIVE ATTE A STIMOLARE L' ATTIVITA' E NE FAVORISCE L' ASSOCIAZIONISMO, AL FINE DI CONSENTIRE UNA PIU' VASTA COLLOCAZIONE DEI PRODOTTI ED UNA PIU' EQUA REMUNERAZIONE DEL LAVORO E DEI SERVIZI.

03. SVILUPPA LE ATTIVITA' TURISTICHE, PROMUOVENDO IL RINNOVAMENTO E L' ORDINATA ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI TURISTICI E RICETTIVI

04. IL COMUNE PROMUOVE E FAVORISCE ATTIVITA' DI SUPPORTO NEL SETTORE TERZIARIO (MARKETING, INFORMATIZZAZIONI ECC.) IN COLLABORAZIONE CON ENTI DI PROMOZIONE, PROGRAMMAZIONE E DI RICERCHE.

05. IL COMUNE PROMUOVE E SOSTIENE FORME ASSOCIATIVE E DI AUTOGESTIONE FRA LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI CON PARTICOLARE RIGUARDO AI GIOVANI IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE.

ART. 09

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE

01. IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DALL'ARTT. 03 , COMMI 05 , 06 , 07 , E 08 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. AL FINE DI CONCORRERE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO O DELLA REGIONE, IL COMUNE PROVVEDE AD ACQUISIRE, PER CIASCUN OBIETTIVO, L'APPORTO DEI SINDACATI, DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

ART. 10

PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA ASSICURANDO LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALL'ARTT. 03 DELLA COSTITUZIONE E DALL'ARTT. 06 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

02. RICONOSCE CHE PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE E' L'INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI, SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI COMUNALI E CURA, A TAL FINE, L'ISTITUZIONE DI MEZZI E STRUMENTI IDONEI, ORGANIZZANDO INCONTRI, CONVEGNI, MOSTRE, RASSEGNE E STABILENDO RAPPORTI PERMANENTI CON GLI ORGANI DI COMUNICAZIONE DI MASSA.

03. IL COMUNE PER FAVORIRE UN EFFICIENTE ESERCIZIO DEI SERVIZI COMUNALI, ATTUA IDONEE FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

04. AL FINE DI ASSICURARE LO SVOLGIMENTO IN MODO COORDINATO DI FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI, IL COMUNE FAVORIRA' LA STIPULAZIONE DI CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

05. IL COMUNE SI FA PARTE ATTIVA PER RAGGIUNGERE ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI COMUNI, DI PROVINCE E REGIONI, DI AMMINISTRAZIONI STATALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, O COMUNQUE DI DUE O PIU' TRA I SOGGETTI PREDETTI.

06. GLI ACCORDI DI PROGRAMMA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

ART. 11

SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CHE PER LA LORO NATURA E DIMENSIONE NON POSSONO ESSERE ESERCITATI DIRETTAMENTE, PUO' DISPORRE:

A) LA PARTECIPAZIONE A CONSORZI OD A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO;

B) LA STIPULAZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO;

C) LA CONCESSIONE A TERZI;

D) APPOSITA ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, NON AVENTI RILEVANZA IMPRENDITORIALE.

TITOLO 02

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO 01

I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 12

IL CONSIGLIERE COMUNALE

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE.
02. L'ENTITA' ED I TIPI DI INDENNITA' SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIERE, A SECONDA DELLE PROPRIE FUNZIONI ED ATTIVITA', SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 13

DOVERI DEL CONSIGLIERE

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DELLE QUALI FANNO PARTE.

ART. 14

POTERI DEL CONSIGLIERE

01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO DI INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.
02. HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DELLE AZIENDE ED ENTI DA ESSO DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.
03. LE FORME ED I MODI PER L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.
04. E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO, NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.
05. PER IL COMPUTO DEI QUORUM PREVISTI DALL'ARTT. 45 , COMMI 02 E 04 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SI FA RIFERIMENTO AL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 15

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO DELLA LORO PRESENTAZIONE.

ART. 16

CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE CHE HA RIPOSTATO, NELLE ELEZIONI, IL MAGGIOR NUMERO DI SUFFRAGI.

ART. 17

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI SI RIUNISCONO IN GRUPPI COMPOSTI, A NORMA DI REGOLAMENTO, DA UNO O PIU' COMPONENTI.

02. AI GRUPPI CONSILIARI SONO ASSICURATE, PER L'ESPLICAZIONE DELLE LORO FUNZIONI, IDONEE STRUTTURE, FORNITE TENENDO PRESENTI LE ESIGENZE COMUNI A CIASCUN GRUPPO E LA CONSISTENZA NUMERICA DI OGNUNO DI ESSI.

03. LE FUNZIONI DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

CAPO 02

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 18

IL CONSIGLIO COMUNALE POTERI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE, DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE.

02. ADEMPIE ALLE FUNZIONI SPECIFICAMENTE DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO.

03. L'ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE, ADOTTA, NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO,

REGOLAMENTI PROPOSTI DALLA GIUNTA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI E PER L'ESERCIZIO DELLE RELATIVE FUNZIONI.

05. I REGOLAMENTI, DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DELL'ARTT. 47 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , LA DELIBERAZIONE DI

APPROVAZIONE, SONO DEPOSITATI NELLA SEGRETERIA COMUNALE ALLA LIBERA VISIONE DEL PUBBLICO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI CON LA CONTEMPORANEA AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE E NEGLI ALTRI LUOGHI CONSUETI, DI APPOSITO MANIFESTO RECANTE L'AVVISO DEL DEPOSITO.

06. I REGOLAMENTI ENTRANO IN VIGORE IL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO ALLA SCADENZA DEL DEPOSITO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 02

ART. 19

PRIMA ADUNANZA

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE COMPRENDE LE SEDUTE RISERVATE ALLE CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO, ENTRO I VENTI GIORNI DALLE PROCLAMAZIONE

DEGLI ELETTI CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. LA SEDUTA, NELLA QUALE SI PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI, E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSA POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERE DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

05. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO LE NORME PREVISTE, RISPETTIVAMENTE, DAGLI ARTT. 23 E 24 DEL PRESENTE STATUTO.

06. NON SI FA LUOGO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, SE NON DOPO AVER PROCEDUTO ALLE EVENTUALI SURROGAZIONI DEI CONSIGLIERI.

ART. 20

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO CUI COMPETE, ALTRESI', LA FISSAZIONE DEL GIORNO DELL'ADUNANZA, SALVO IL CASO DI CUI ALLA LETT. B) DEL SUCCESSIVO COMMA 03 DEL PRESENTE ARTICOLO.

02. ESSO SI RIUNISCE IN SESSIONE ORDINARIA DAL PRIMO GENNAIO AL 30 LUGLIO E DAL PRIMO SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE DI CIASCUN ANNO.

03. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO IN VIA STRAORDINARIA:

A) PER INIZIATIVA DEL SINDACO;

B) PER DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE , CHE FISSA, ALTRESI', IL GIORNO DELLA SEDUTA;

C) SU RICHIESTA DI 1/5 DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

04. NEI CASI DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE B) E C) L'ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO 20 GIORNI DALLA DATA IN CUI E' STATA

ADOTTATA LA DELIBERAZIONE O E' PERVENUTA LA RICHIESTA. TRASCORSO IL PREDETTO TERMINE SENZA CHE LA RIUNIONE ABBA LUOGO, LA GIUNTA MUNICIPALE E/O 1/5 DEI CONSIGLIERI IN CARICA POSSONO CHIEDERE AL PREFETTO LA CONVOCAZIONE D'UFFICIO.

05. IN CASO D'URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' AVER LUOGO CON UN PREAVVISO DI ALMENO VENTiquattro ORE. IN QUESTO CASO OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

06. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE, ALTRESI', AD INIZIATIVA DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E DEL PREFETTO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

ART. 21

ORDINE DEL GIORNO

01. L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' STABILITO DAL SINDACO, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

ART. 22

CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON L'ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO, DEVE

ESSERE PUBBLICATO ALL ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI, NEI SEGUENTI TERMINI:

- A) ALMENO 05 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI ORDINARIE;
- B) ALMENO 03 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI STRAORDINARIE;
- C) ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA, PER I CASI DI URGENZA E PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

02. SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL'ARTT. 155 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

ART. 23

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE, PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA, L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

03. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE, IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, SU PROPOSTE NON COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, OVE NON NE SIA STATO DATO AVVISO NEI MODI E NEI TERMINI STABILITI DALL'ARTICOLO PRECEDENTE E NON INTERVENGA ALLA SEDUTA LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA:

- A) I CONSIGLIERI TENUTI AD OBBLIGATORIAMENTE ASTENERSI;
- B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.
- C) GLI ASSESSORI SCELTI FRA CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO. ESSI INTERVENGONO ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO, PARTECIPANDO ALLA DISCUSSIONE, MA NON HANNO DIRITTO AL VOTO.

ART. 24

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.

02. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:

- A) COLORO CHE SI ASTENGONO;
- B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE,
- C) LE SCHEDE BIANCHE E QUELLE NULLE.

03. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 25

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIA SI RIUNISCE IN SEDUTA SEGRETA.

ART. 26

DELLE VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO VOTA A SCRUTINIO SEGRETO.

ART. 27

COMMISSIONI CONSULTIVE

01. IL CONSIGLIO PUO' ISTITUIRE NEL SUO "SENO", COMMISSIONI CONSULTIVE PERMANENTI COMPOSTE CON CRITERIO PROPORZIONALE, ASSICURANDO LA PRESENZA, IN ESSE, CON DIRITTO DI VOTO, DI ALMENO UN RAPPRESENTANTE PER OGNI GRUPPO.

02. LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI DETTE COMMISSIONI SONO STABILITE CON APPOSITO REGOLAMENTO.

03. I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI HANNO FACOLTA' DI FARSI ASSISTERE DA ESPERTI DEL COMUNE.

ART. 28

COMMISSIONI SPECIALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN QUALSIASI MOMENTO, PUO' ISTITUIRE COMMISSIONI SPECIALI PER ESPERIRE INDAGINI CONOSCITIVE ED INCHIESTE.

02. LA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI SPECIALI PUO' ESSERE RICHIESTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI IN CARICA. LA PROPOSTA DOVRA' RIPORTARE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 29

REGOLAMENTO INTERNO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DISCUTERE SU TEMI CHE INTERESSANO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, NEI LIMITI DI TEMPO E CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO.

02. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO RISERVA APPOSITE SEDUTE O FRAZIONI DI SEDUTE ALLA DISCUSSIONE SU DOMANDA D'ATTUALITA', INTERROGAZIONI, E INTERPELLANZE, PRESENTATI DAI CONSIGLIERI, DETTANDONE LA DISCIPLINA RELATIVA.

03. NEL CASO DI DISCUSSIONI SU PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO O NEL CASO PREVISTO DAL PRIMO COMMA CIASCUN CONSIGLIERE PUO' PRESENTARE AL VOTO DEL CONSIGLIO ORDINI DEL GIORNO CORRELATI ALL'OGGETTO IN TRATTAZIONE, VOLTI A INDIRIZZARE L'AZIONE DELLA GIUNTA O DEL, CONSIGLIO.

04. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DISCIPLINA LE MODALITA' DEL DIBATTITO RELATIVO E DETERMINA I CASI IN CUI PUO' CONCLUDERSI CON UN VOTO.

05. LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CUI AL CAPO 01 ED AL CAPO 02 DEL PRESENTE TITOLO, SONO CONTENUTE IN UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

06. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO.

CAPO 03

LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE 01

ELEZIONE, DURATA IN CARICA E REVOCA

ART. 30

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE ED ESERCITA LE FUNZIONI CONFERITELE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE E DA SEI ASSESSORI.

03. IN CASI DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL SINDACO PRESIEDE L'ASSESSORE DA LUI DELEGATO O, IN MANCANZA, L'ASSESSORE ANZIANO.

04. POSSONO ESSERE ELETTI NON PIU' DI N. 03 ASSESSORI CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, IN POSSESSO DEI REQUISITI PER ESSERE ELETTI CONSIGLIERI COMUNALI. NON POSSONO ESSERE ELETTI CITTADINI CHE SONO STATI CANDIDATI NELLE ELEZIONI IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE ALLA NOMINA.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE PROCEDE ALL'ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' DEGLI ASSESSORI EXTRA CONSILIARI PRIMA DELLE VOTAZIONI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA. PER LO SCOPO, ALLA LISTA DEGLI ASSESSORI DOVRA' ESSERE ALLEGATA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA A DIMOSTRAZIONE DEL POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI RICHIESTI PER I NON CONSIGLIERI.

06. GLI ASSESSORI EXTRA CONSILIARI SONO EQUIPARATI A TUTTI GLI EFFETTI AGLI ASSESSORI DI ESTRAZIONE CONSILIARE; PARTECIPANO ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO, CON DIRITTO DI INTERVENIRE, SENZA DIRITTO AL VOTO.

07. E' ASSESSORE ANZIANO, IL NOMINATIVO INDICATO SUBITO DOPO QUELLO DEL SINDACO NELLA LISTA DI CUI ALL'ARTT. 31 DEL PRESENTE STATUTO.

08. L'ANZIANITA' DEI RESTANTI ASSESSORI E' QUELLA RISULTANTE DALL'ORDINE CHE I NOMINATIVI OCCUPANO NELLA LISTA DI CUI AL RECEDENTE COMMA.

09. LA GIUNTA COMUNALE SI RIUNISCE PRESCINDENDO DA QUALSIASI FORMALITA' DI CONVOCAZIONE, SU AVVISO DEL SINDACO O DI CHI LO SOSTITUISCE PER LEGGE.

ART. 31

ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE CONTESTUALE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SONO CONVOCATE E PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE SULLA

BASE DI UNA LISTA UNICA, COMPRENSIVA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORE.

03. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' PRECEDUTA:

A) DALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE POLITICHE-PROGRAMMATICHE CONTENUTE IN UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, RECANTE L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO ED ASSESSORE ED ILLUSTRATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO. LE PROPOSTE, CON L'ALLEGATO DOCUMENTO, POSSONO ESSERE DEPOSITATE NELLA STESSA ADUNANZA NELLA QUALE SI DISCUTE DELL'ELEZIONE;

B) DA UN DIBATTITO POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

05. A TAL FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE A DISTANZA DI ALMENO CINQUE GIORNI L'UNA DALL'ALTRA.

06. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA PRESCRITTA MAGGIORANZA, SI RINNOVA L'INTERO PROCEDIMENTO, SEMPRE CHE NON SIA DECORSO IL TERMINE DI 60 GIORNI, DI CUI AGLI ARTT. 34 , COMMA 02 , E 39 , COMMA 01 , LETTERA B) , N. 01) DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

ART. 32

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANDI E ADOTTATI.

ART. 33

DURATA IN CARICA - SURROGAZIONE

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI L'ASSESSORE ANZIANO E SI FA LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL'ARTT. 31 DEL PRESENTE STATUTO, ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI, DECORRENTI DALLA DATA DELL'EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.

03. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DELLA CARICA DI ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE DISPONE L'ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL SINDACO O DI ALTRO ASSESSORE.

04. IN QUEST'ULTIMA IPOTESI, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL

NOMINATIVO DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA.
L'ELEZIONE - DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE - AVVIENE, NELLE PRIME DUE VOTAZIONI, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E, NELLA TERZA VOTAZIONE, CON LA MAGGIORANZA SEMPLICE DEI VOTANTI.
05. NELLE IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE INCARICA IL SINDACO O ALTRO ASSESSORE AD ASSUMERNE LE FUNZIONI.

ART. 34

REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINNANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.
02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.
03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA, IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.
05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. ESSA E NOTIFICATA IN VIA GIUDIZIALE AGLI INTERESSATI.
06. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA, VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO.
07. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
08. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.
09. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

ART. 35

DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA CESSAZIONE DALLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA.
02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE; DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI DI CUI ALL'ARTT. 39 , COMMA 01 , LETTERA B) , N. 01), DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 . QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE ALL' ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.
03. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE, PER LA EVENTUALE PRESA

D'ATTO DELLE STESSE E PER LA ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO. IN CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE, VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO.

SI APPLICANO I COMMI 02 , 03 , 04 , 05 E 06 DELL'ARTT. 31 DEL PRESENTE STATUTO.

04. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 36

DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORI

01. LE DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:

A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) ACCERTAMENTO DI UNA CARICA OSTATIVA ALL' ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE;

C) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL'ARTT. 07 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 , N. 154 , LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO

COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

03. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEL SINDACO TROVA APPLICAZIONE IL DISPOSTO DELL'ARTT. 33 , COMMA 02 DEL PRESENTE STATUTO.

04. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEGLI ASSESSORI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL'ARTT. 33 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 37

REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE

ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI REVOCA.

03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL'ARTT. 33 DEL PRESENTE STATUTO.

SEZIONE 02

ATTRIBUZIONI - FUNZIONAMENTO

ART. 38

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.

02. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAGGRUPPATI PER SETTORI OMOGENEI.

03. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA, ED INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI.

04. LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI SONO STABILITE, SU PROPOSTA DEL

SINDACO, CON APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA NELLA PRIMA ADUNANZA DELLA GIUNTA, DOPO LA SUA ELEZIONE.

05. LE ATTRIBUZIONI E LE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 04 E 05 POSSONO ESSERE MODIFICATE CON ANALOGO ATTO DELIBERATIVO.

06. IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE LE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E LE SUCCESSIVE MODIFICHE.

07. LA GIUNTA PUO' ADOTTARE UN REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA'.

ART. 39

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE.

02. COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO NON SONO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO, AGLI ORGANI DEL DECENTRAMENTO ED AGLI ORGANI BUROCRATICI.

03. RIFERISCE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', CON APPOSITA RELAZIONE, DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO.

04. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 40

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO.

02. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI MEMBRI IN CARICA E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.

03. NELLE VOTAZIONI PALESI IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.

04. ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO PARTECIPANO, SENZA DIRITTO AL VOTO, I REVISORI DEI CONTI.

05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVO DIVERSA DECISIONE DELLA GIUNTA STESSA.

06. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI SONO ADOTTATE CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEGLI ASSESSORI ASSEGNATI, NEL NUMERO FISSATO DALL'ARTT. 30 DEL PRESENTE STATUTO.

CAPO 04

IL SINDACO

ART. 41

FUNZIONI

01. IL SINDACO E' IL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. IL SINDACO O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

03. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DIRETTAMENTE DALLE LEGGI REGIONALI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI STESSE E DAL PRESENTE STATUTO.

04. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 02 E 03 IL SINDACO SI AVVALE DEGLI UFFICI COMUNALI.

ART. 42

COMPETENZE

01. IL SINDACO IN QUALITA' DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE

- A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE, NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO E NE DETERMINA IL GIORNO DELL'ADUNANZA; .
- B) ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI;
- C) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI;
- D) INDICE I REFERENDUM COMUNALI; .
- E) SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE E NE RIFERISCE AL CONSIGLIO;
- F) HA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE, SALVA RATIFICA DELLA GIUNTA, PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE;
- G) PROVVEDE ALL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI;
- H) RILASCIATA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA;
- I) PROMUOVE E CONCLUDE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL'ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 ;
- L) ADEMPIE ALLE ALTRE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI DAL PRESENTE STATUTO E DALLE LEGGI.

ART. 43

DELEGATI NELLE BORGATE O FRAZIONI

01. NELLA FRAZIONE ZINGA E/O NELLE BORGATE LONTANE DAL CAPOLUOGO O CHE PRESENTANO DIFFICOLTA' DI COMUNICAZIONE CON ESSO O ALLE QUALI LA REGIONE ABBAIA RICONOSCIUTO IL DIRITTO DI AVERE PATRIMONIO E SPESE SEPARATE, IL SINDACO DELEGA LE SUE FUNZIONI, IN ORDINE DI PREFERENZA, AD UN ASSESSORE, AD UN CONSIGLIERE O AD UN ELEGGIBILE ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, RESIDENTE NELLE BORGATE O FRAZIONI. E' FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL'ARTT. 38 , COMMA 06 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

TITOLO 03

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 44

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

- 01. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICO AMMINISTRATIVA, ECONOMICO E SOCIALE DELLA COMUNITA'. CONSIDERA, A TAL FINE, CON FAVORE, IL COSTITUIRSI DI OGNI ASSOCIAZIONE INTESA A CONCORRERE CON METODO DEMOCRATICO ALLE PREDETTE ATTIVITA'.
- 02. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, NELLA FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DEI PROPRI PROGRAMMI GESTIONALI, IL COMUNE ASSICURA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DEI SINDACATI E DELLE ALTRE

ORGANIZZAZIONI SOCIALI.

03. AI FINI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE FAVORISCE:

- A) LE ASSEMBLEE E CONSULTAZIONI SULLE PRINCIPALI QUESTIONI DI SCELTA;
- B) INIZIATIVE POPOLARI IN TUTTI GLI AMBITI CONSENTITI DALLE LEGGI VIGENTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE GARANTISCE IN OGNI CIRCOSTANZA LA LIBERTA', L'AUTONOMIA E L'UGUAGLIANZA DI TUTTI I GRUPPI ED ORGANISMI.

05. IL DIRITTO DI PROMUOVERE RIUNIONI ED ASSEMBLEE IN PIENA LIBERTA' ED AUTONOMIA APPARTIENE A TUTTI I CITTADINI, GRUPPI E ORGANISMI SOCIALI A NORMA DELLA COSTITUZIONE, PER IL LIBERO SVOLGIMENTO IN FORME DEMOCRATICHE DELLE ATTIVITA' POLITICHE, SOCIALI, SPORTIVE E RICREATIVE.

06. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NE FACILITA L'ESERCIZIO METTENDO EVENTUALMENTE A DISPOSIZIONE DI TUTTI I CITTADINI, GRUPPI ED ORGANISMI SOCIALI A CARATTERE DEMOCRATICO CHE SI RICONOSCONO NEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA, CHE NE FACCIANO RICHIESTA, LE SEDI ED OGNI ALTRA STRUTTURA E SPAZIO IDONEO. LE CONDIZIONI E LE MODALITA' DI USO, APPOSITAMENTE DELIBERATE, DOVRANNO PRECISARE LE LIMITAZIONI E LE CAUTELE NECESSARIE IN RELAZIONE ALLA STATICA DEGLI EDIFICI, ALLE INCOLUMITA' DELLE PERSONE ED ALLE NORME SULL'ESERCIZIO DEI LOCALI PUBBLICI.

07. PER LA COPERTURA DELLE SPESE PUO' ESSERE RICHIESTO IL PAGAMENTO DI UN CORRISPETTIVO.

08. GLI ORGANISMI COMUNALI POSSONO CONVOCARE ASSEMBLEE DI CITTADINI, DI LAVORATORI, DI STUDENTI E DI OGNI ALTRA CATEGORIA SOCIALE:

- A) PER FORMAZIONE DI COMITATI E COMMISSIONI,
- B) PER DIBATTERE PROBLEMI;
- C) PER SOTTOPORRE PROPOSTE, PROGRAMMI, CONSULTIVI, DELIBERAZIONI.

ART. 45

CONSULTAZIONI

01. IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE, DI PROPRIA INIZIATIVA, DELIBERANO DI CONSULTARE I CITTADINI, I LAVORATORI, GLI STUDENTI, LE FORZE SINDACALI E SOCIALI, NELLE FORME VOLTA PER VOLTA RITENUTE PIU' IDONEE, SU PROVVEDIMENTI DI LORO INTERESSE.

02. CONSULTAZIONI NELLE FORME PREVISTE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO, DEVONO TENERSI NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDANO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE.

03. I RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEVONO ESSERE MENZIONATI NEI CONSEGUENTI ATTI.

04. I COSTI DELLE CONSULTAZIONI SONO A CARICO DEL COMUNE, SALVO CHE LA CONSULTAZIONE SIA STATA RICHIESTA DA ALTRI ORGANISMI.

ART. 46

DIRITTO DI PETIZIONE

01. GLI ELETTORI DEL COMUNE, POSSONO RIVOLGERE PETIZIONI AL CONSIGLIO ED ALLA GIUNTA COMUNALE RELATIVAMENTE AI PROBLEMI DI

RILEVANZA CITTADINA, NONCHE' PROPORRE DELIBERAZIONI NUOVE O DI REVOCA DELLE PRECEDENTI.

02. NON POSSONO ESSERE PROPOSTE PETIZIONI SUI TRIBUTI E TASSE COMUNALI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA, ENTRO TRENTA GIORNI DAL RICEVIMENTO, SE IMPOSSIBILITATI AD EMANARE PROVVEDIMENTI CONCRETI, CON APPOSITA DELIBERAZIONE PRENDERANNO ATTO DEL RICEVIMENTO DELL'ISTANZA O PETIZIONE PRECISANDO LO STATO ED IL PROGRAMMA DEL PROCEDIMENTO.

04. LE PROPOSTE DOVRANNO ESSERE SOTTOSCRITTE ALMENO DA CINQUECENTO ELETTORI CON FIRME AUTENTICATE CON LA PROCEDURA PREVISTA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI REFERENDUM POPOLARI.

ART. 47

INTERROGAZIONI

01. I SINGOLI CONSIGLIERI POSSONO RIVOLGERE INTERROGAZIONI SCRITTE AL CONSIGLIO COMUNALE ED ALLA GIUNTA COMUNALE, A SECONDA DELLE RISPETTIVE COMPETENZE.

02. LA RISPOSTA E' DATA DALL'ORGANO COMPETENTE ADITO ED E' DATA PER ISCRITTO SOLO SE RICHIESTA.

ART. 48

DIRITTO DI INIZIATIVA

01. L'INIZIATIVA POPOLARE PER LA FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI PROPOSTE REDATTE, RISPETTIVAMENTE, IN ARTICOLI O IN UNO SCHEMA DI DELIBERAZIONE.

02. LA PROPOSTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO CINQUECENTO ELETTORI.

03. SONO ESCLUSE DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA LE SEGUENTI MATERIE:

- A) REVISIONE DELLO STATUTO;
- B) TRIBUTI E BILANCIO;
- C) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA';
- D) DESIGNAZIONI E NOMINE.

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI.

05. IL COMUNE, NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO, AGEVOLA LE PROCEDURE E FORNISCE GLI STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA. A TAL FINE I PROMOTORI DELLA PROPOSTA POSSONO CHIEDERE AL SINDACO DI ESSERE ASSISTITI, NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO O DELLO SCHEMA, DALLA SEGRETERIA COMUNALE.

ART. 49

PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DECIDE SULLA RICEVIBILITA' ED AMMISSIBILITA' FORMALE DELLE PROPOSTE, ED E' TENUTO A PRENDERE IN ESAME LA PROPOSTA D'INIZIATIVA ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE.

ART. 50

REFERENDUM CONSULTIVO

01. E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO SU QUESTIONI A RILEVANZA GENERALE, INTERESSANTI L'INTERA COLLETTIVITA' COMUNALE; E' ESCLUSO NEI CASI PREVISTI DALL' ARTT. 48 , COMMA 03 , DEL PRESENTE STATUTO.
02. IL COMUNE NE FAVORISCE L'ESPERIMENTO NEI LIMITI CONSENTITI DALL'ESIGENZA DI FUNZIONALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE.
03. SONO AMMESSI SOLTANTO REFERENDUM CONSULTIVI; LA INDIZIONE E' FATTA PER DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E QUANDO LO RICHIEDANO CINQUECENTO ELETTORI, ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.
04. HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AI REFERENDUM TUTTI I CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.
05. SULL'AMMISSIBILITA' DEI REFERENDUM DECIDE IL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
06. PER I REFERENDUM CONSULTIVI TROVANO APPLICAZIONE LE NORME IN VIGORE PER I REFERENDUM CONSULTIVI REGIONALI.
07. CON APPOSITA DELIBERAZIONE, PRIMA DELL'INDIZIONE DEI REFERENDUM, IL CONSIGLIO COMUNALE DISPORRA' I NECESSARI ADATTAMENTI DELLE NORME PER IL SUO CORRETTO SVOLGIMENTO.
08. IL QUESITO SOTTOPOSTO AL REFERENDUM E' APPROVATO SE ALLA VOTAZIONE HA PARTECIPATO LA MAGGIORANZA DEGLI ELETTORI AVENTI DIRITTO E SE E' RAGGIUNTA SU DI ESSA LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI.
09. SE L'ESITO E' FAVOREVOLE, IL SINDACO E' TENUTO A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI, LA DELIBERAZIONE SULL'OGGETTO DEL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.
10. ENTRO LO STESSO TERMINE, SE L'ESITO E' STATO NEGATIVO, IL SINDACO HA FACOLTA' DI PROPORRE UGUALMENTE AL CONSIGLIO LA DELIBERAZIONE SULL'OGGETTO DEL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

CAPO 02

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 51

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

01. FATTI SALVI I CASI IN CUI LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E' DISCIPLINATA DALLA LEGGE, IL COMUNE E GLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI SONO TENUTI A COMUNICARE L'AVVISO DEL PROCEDIMENTO A COLORO NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI ED A COLORO CHE DEBONO INTERVENIRVI.
02. COLORO CHE SONO PORTATORI DI INTERESSI, PUBBLICI O PRIVATI, E LE ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI HANNO LA FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO, QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO.
03. I SOGGETTI DI CUI AI COMMUNI PRECEDENTI HANNO DIRITTO DI PRENDERE

VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E' DI PRESENTARE MEMORIE E DOCUMENTI, CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI ESAMINARE, QUALORA SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

ART. 52

COMUNICAZIONE DELL'AVVISO DEL PROCEDIMENTO

01. IL COMUNE E GLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI DEBBONO DARE NOTIZIA DELL'AVVISO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE, NELLA QUALE DEBBONO ESSERE INDICATI:

A) L'UFFICIO ED IL FUNZIONARIO RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO;

B) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO;

C) LE MODALITA' CON CUI SI PUO' AVERE NOTIZIA DEL PROCEDIMENTO E PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.

02. QUALORA, PER IL NUMERO DEI DESTINATARI, LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA, L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI ALLE LETTERE A) , B) E C) DEL PRECEDENTE COMMA MEDIANTE IDONEE FORME DI PUBBLICITA' DI VOLTA IN VOLTA STABILITE DALL'AMMINISTRAZIONE.

CAPO 03

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 53

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. E' ISTITUITO NELLA SEDE, DEL COMUNE IN LUOGO FACILMENTE ACCESSIBILE AL PUBBLICO, L'ALBO PRETORIO COMUNALE PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI CHE LA LEGGE, LO STATUTO ED I REGOLAMENTI COMUNALI PRESCRIVONO.

02. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DEL SINDACO O DEL PRESIDENTE DEGLI ENTI ED AZIENDE, CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, QUALORA LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DI ENTI O DI IMPRESE OVVERO SIA DI PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.

03. PRESSO APPOSITO UFFICIO COMUNALE DEBBONO ESSERE TENUTE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI LE RACCOLTE DELLA "GAZZETTA UFFICIALE" DELLA REPUBBLICA, DEL "BOLLETTINO UFFICIALE" DELLA REGIONE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 54

DIRITTO DI ACCESSO

01. TUTTI I CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO. LA PUBBLICAZIONE DEVE ESSERE FATTA IN MODO CHE GLI ATTI POSSANO LEGGERSI PER INTERO E FACILMENTE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA ALTRESI' IL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, DI OTTENERE IL RILASCIO DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI, DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, PREVIA RICHIESTA SCRITTA E PAGAMENTO DEI SOLI COSTI.

03. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTT. 10 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO, ED AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO DEI CITTADINI DI ACCEDERE, IN GENERALE, ALLE INFORMAZIONI DI CUI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' IN POSSESSO, E' ISTITUITO IDONEO UFFICIO PRESSO IL QUALE SONO FORNITE TUTTE LE NOTIZIE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.

CAPO 04

IL DIFENSORE CIVICO

ART. 55

ISTITUZIONE - ATTRIBUZIONI

01. A GARANZIA DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO.

02. SPETTA AL DIFENSORE CIVICO CURARE, A RICHIESTA DI SINGOLI CITTADINI, OVVERO DI ENTI, PUBBLICI O PRIVATI, E DI ASSOCIAZIONI IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LORO PRATICHE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

03. IL DIFENSORE CIVICO AGISCE D'UFFICIO, QUALORA, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, ACCERTI SITUAZIONI SIMILARI A QUELLE PER LE QUALI E' STATO RICHIESTO DI ESPLICARE IL SUO INTERVENTO, OVVERO QUALORA ABBIA NOTIZIA DI ABUSI O DI POSSIBILI DISFUNZIONI O DISORGANIZZAZIONI.

04. I CONSIGLIERI COMUNALI NON POSSONO RIVOLGERE RICHIESTE DI INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.

05. IL DIFENSORE CIVICO HA IL DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI, COPIA DI ATTI E DOCUMENTI, NONCHE' OGNI NOTIZIA CONNESSA ALLA QUESTIONE TRATTATA.

06. IL FUNZIONARIO CHE IMPEDISCA O RITARDI L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO E' SOGGETTO AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTI DALLE NORME VIGENTI.

07. QUALORA IL DIFENSORE CIVICO VENGA A CONOSCENZA NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, DI FATTI COSTITUENTI REATO HA L'OBBLIGO DI FARNE RAPPORTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.

ART. 56

NOMINA

01. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, A SCRUTINIO SEGRETO, CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. SE DOPO TRE VOTAZIONI NESSUN CANDIDATO OTTIENE LA PREDETTA MAGGIORANZA, SI PROCEDE AL BALLOTTAGGIO TRA I DUE CANDIDATI CHE HANNO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI NELLA TERZA VOTAZIONE ED E' PROCLAMATO ELETTO CHE ABBIA CONSEGUITO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI. IN CASO DI PARITA' DI VOTI E' ELETTO IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO ALMENO NOVANTA GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA DEL MANDATO DEL DIFENSORE CIVICO. IN CASO DI VACANZA DELL'INCARICO, LA CONVOCAZIONE DEVE AVVENIRE ENTRO TRENTA GIORNI. IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE, IL CONSIGLIO DEVE ESSERE CONVOCATO ENTRO TRENTA GIORNI DALL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ARTT. 61 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 57

REQUISITI

01. IL DIFENSORE CIVICO E' SCELTO FRA I CITTADINI CHE, PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA, DIANO LA MASSIMA GARANZIA DI INDIPENDENZA, OBIETTIVITA', SERENITA' DI GIUDIZIO E COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA.

02. NON SONO ELEGGIBILI ALLA CARICA:

A) COLORO CHE VERSANO IN UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) I MEMBRI DEL PARLAMENTO, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI.

C) I MEMBRI DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL COMUNE;

D) GLI AMMINISTRATORI DI ENTI O AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE.

ART. 58

DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

01. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA DUE ANNI E PUO' ESSERE RICONFERMATO UNA SOLA VOLTA.

02. IN CASO DI PERDITA DEI PRESCRITTI REQUISITI, LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA PREVISTA DALL'ARTT. 36 , COMMA 03 , DEL PRESENTE STATUTO.

03. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO, PER GRAVI MOTIVI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTATO CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 59

SEDE, INDENNITA'

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO LA CASA COMUNALE.

02. AL DIFENSORE CIVICO NON COMPETE ALCUNA INDENNITA' DI CARICA.

ART. 60

RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI

01. IL DIFENSORE CIVICO, OLTRE ALLE DIRETTE COMUNICAZIONI AI CITTADINI CHE NE ABBIANO PROVOCATO L'AZIONE, INVIA

A) RELAZIONE DETTAGLIATA AL SINDACO PER LE OPPORTUNE DETERMINAZIONI;

B) RELAZIONE DETTAGLIATA ALLA GIUNTA COMUNALE SU ARGOMENTI DI NOTEVOLE RILIEVO O NEI CASI IN CUI RITENGA DI RISCONTRARE GRAVI E RIPETUTE IRREGOLARITA' O NEGLIGENZE DA PARTE DEGLI UFFICI;

C) RELAZIONE ANNUALE, ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO, AL CONSIGLIO COMUNALE , SULL'ATTIVITA' SVOLTA NEL PRECEDENTE ANNO SOLARE, FORMULANDO OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI O DEGLI ENTI O AZIENDE, OGGETTO DEL SUO INTERVENTO.

ART. 61

MODALITA' E PROCEDURE DI INTERVENTO

01. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' E LE PROCEDURE DELL'INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.

TITOLO 04

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO 01

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 62

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE E DI SEMPLICITA' DELLE PROCEDURE; SVOLGE TALE ATTIVITA' PRECIPUAMENTE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO SECONDO LE LEGGI.

02. GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE ED I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI SONO TENUTI A PROVVEDERE SULLE ISTANZE DEGLI INTERESSATI NEI MODI E TERMINI STABILITI AI SENSI DELLA LEGGE SULL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

03. IL COMUNE, PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI, ATTUA LE FORME DI DECENTRAMENTO CONSENTITE NONCHE' FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

ART. 63

PERSONALE

01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN UN RUOLO ORGANICO, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ARTT. 32 , COMMA 02 LETT. C), DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA:

A) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE; .

B) LE PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE;

C) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

D) L'ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE E AI DIRIGENTI DI RESPONSABILITA' GESTIONALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI COMUNALI;

E) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

F) LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE, DI CUI ALL'ARTT. 51 , COMMA 07 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N.

142 .

04. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO

PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE.

05. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PROPRIO PERSONALE.

ART. 64

SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE SOVRINTENDE, DIRIGE E COORDINA GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI.

02. DIRIME I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE E DI COMPETENZA FRA GLI UFFICI.

CAPO 02

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

ART. 65

COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE

01. LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE AUTORIZZA L'ISTITUZIONE O LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AD ENTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ISTITUZIONI, CONSORZI, AZIENDE E SOCIETA', REGOLA LE FINALITA', L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI, PROVVEDENDO AD ASSICURARE CHE LA LORO ATTIVITA' SI SVOLGA CONFORMEMENTE AGLI INDIRIZZI FISSATI E SECONDO CRITERI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

02. PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTATI DEL COMUNE NEGLI ENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, SI APPLICANO GLI ARTT. 32 , COMMA 02 , LETT. N), E 36 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 90 , N. 142 .

03. QUALORA SI INTENDA ADDIVENIRE ALLA REVOCA DI SINGOLI AMMINISTRATORI O DELL'INTERO ORGANO ESECUTIVO DI UN ENTE, LA RELATIVA MOTIVATA PROPOSTA DEL SINDACO O SOTTOSCRITTA DA UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA CONTESTUALE DESIGNAZIONE DI NUOVI AMMINISTRATORI O ORGANI.

04. I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI DI CUI AL COMMA 01 DEBBONO POSSEDERE I REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE ED UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA, PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE, PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI.

05. AI PREDETTI RAPPRESENTANTI SPETTANO LE INDENNITA' ED I PERMESSI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 66

ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI, DI CUI ALL'ARTT. 23 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , SI COMPONE DI CINQUE MEMBRI, NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE. ESSO DURA IN CARICA PER UN PERIODO CORRISPONDENTE A QUELLO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL PRESIDENTE E' DESIGNATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEL SUO SENO. EGLI HA LA RAPPRESENTANZA DELL'ISTITUZIONE E CURA I RAPPORTI DELL'ENTE CON GLI ORGANI COMUNALI.

03. IL DIRETTORE E' NOMINATO DALLA GIUNTA MUNICIPALE , CHE LO SCEGLIE

TRA I DIRIGENTI DELLA QUALIFICA APICALE. IL RESTANTE PERSONALE E' TRATTO, DI NORMA, DALL'ORGANICO COMUNALE.

04. LE ATTRIBUZIONI ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE E LE COMPETENZE DEL DIRETTORE SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINA, ALTRESI', L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'ENTE, LE MODALITA' CON LE QUALI IL COMUNE ESERCITA I SUOI POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E DI CONTROLLO, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE, DETERMINA LE TARIFFE DEI SERVIZI, PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

ART. 67

VIGILANZA E CONTROLLI

01. IL COMUNE ESERCITA POTERI DI INDIRIZZO E CONTROLLO SUGLI ENTI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI, ANCHE ATTRAVERSO L'ESAME E L'APPROVAZIONE DEI LORO ATTI FONDAMENTALI, CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI O DAGLI STATUTI CHE NE DISCIPLINANO L'ATTIVITA'.

02. SPETTA ALLA GIUNTA MUNICIPALE LA VIGILANZA SUGLI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE.

03. LA GIUNTA RIFERISCE, ANNUALMENTE, AL CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO ALL'ATTIVITA' SVOLTA E AI RISULTATI CONSEGUITI DAGLI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE. A TAL FINE, I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI CITATI DEBONO PRESENTARE ALLA GIUNTA COMUNALE, A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO, UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE, SOCIETA' ED AZIENDA E DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI.

ART. 68

PERSONALE

01. FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ARTT. 51 , COMMA 11 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE SONO REGOLATI DALLE LEGGI E DAI CONTRATTI COLLETTIVI A RILEVANZA PUBBLICA E PRIVATA.

ART. 69

BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

01. FATTO SALVO QUANTO DISPOSTO DALL'ARTT. 06 , COMMA 04 , DEL PRESENTE STATUTO I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI POSSONO ESSERE DATI IN AFFITTO, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME DI CUI ALLA LEGGE 27 LUGLIO 1978 , N. 392 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

ART. 70

CONTRATTI

01. FERMA RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTT. 56 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO

CONTRATTUALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE I CONTRATTI RELATIVI AGLI ACQUISTI, ALIENAZIONE ED APPALTI RIENTRANTI NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI, COME INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

03. I CONTRATTI, REDATTI SECONDO LE DELIBERAZIONI CHE LI AUTORIZZANO, DIVENTANO IMPEGNATIVI PER IL COMUNE CON LA STIPULAZIONE.

ART. 71

CONTABILITA' E BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE. CON APPOSITO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO EMANATE LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE.

02. ALLA GESTIONE DEL BILANCIO PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE, COLLEGIALMENTE ED A MEZZO DELL'ASSESSORE COMPETENTE, AI SENSI DELL'ARTT. 38 , COMMA 04 , DEL PRESENTE STATUTO.

03. I BILANCI ED I RENDICONTI DEGLI ENTI, ORGANISMI, ISTITUZIONI, AZIENDE, IN QUALUNQUE MODO COSTITUITI DIPENDENTI DAL COMUNE, SONO TRASMESSI ALLA GIUNTA COMUNALE E VENGONO DISCUSSI ED APPROVATI INSIEME, RISPETTIVAMENTE, AL BILANCIO ED AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

04. I CONSORZI, AI QUALI PARTECIPA IL COMUNE, TRASMETTONO ALLA GIUNTA COMUNALE, IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO, IN CONFORMITA' ALLE NORME PREVISTE DALLO STATUTO CONSORTILE. IL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

05. AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE SONO ALLEGATI L'ULTIMO BILANCIO APPROVATO DA CIASCUNA DELLE SOCIETA' NELLE QUALI IL COMUNE HA UNA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA.

ART. 72

CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO

01. I DIRIGENTI SONO TENUTI A VERIFICARE, TRIMESTRALMENTE, LA RISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO RELATIVI AI SERVIZI ED UFFICI AI QUALI SONO PREPOSTI, CON GLI SCOPI PERSEGUITI DALL'AMMINISTRAZIONE, ANCHE IN RIFERIMENTO AL BILANCIO PLURIENNALE.

02. IN CONSEGUENZA, I PREDETTI DIRIGENTI PREDISPONGONO APPOSITA RELAZIONE, CON LA QUALE SOTTOPONGONO LE OPPORTUNE OSSERVAZIONI E RILIEVI AL COMPETENTE ASSESSORE.

ART. 73

CONTROLLO DI GESTIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE, SULLA BASE DELLE RELAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, DISPONE SEMESTRALMENTE RILEVAZIONI EXTRACONTABILI E STATISTICHE, AL FINE DI VALUTARE L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA DEI PROGETTI E DEI PROGRAMMI REALIZZATI O IN CORSO DI ATTUAZIONE.

02. LA GIUNTA COMUNALE TRASMETTE, PERIODICAMENTE, AL CONSIGLIO

COMUNALE ED AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, UNA SITUAZIONE AGGIORNATA DEL BILANCIO, CON LE INDICAZIONI DELLE VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA PARTE "ENTRATA" E NELLA PARTE "SPESA" , DEGLI IMPEGNI ASSUNTI E DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL CORSO DEL PERIODO CONSIDERATO, SIA IN CONTO COMPETENZA, SIA IN CONTO RESIDUI.

03. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINA LE VERIFICHE PERIODICHE DI CASSA ED I RENDICONTI TRIMESTRALI DI COMPETENZA E DI CASSA.

04. APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINA LA COLLABORAZIONE DEI REVISORI CON IL CONSIGLIO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO PER SODDISFARE LE ESIGENZE DEI REVISORI.

05. CON LO STESSO REGOLAMENTO E' DISCIPLINATO IL CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA GESTIONE.

TITOLO 07

L'ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 74

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. I REGOLAMENTI DI CUI ALL'ARTT. 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI:

A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI, E CON IL PRESENTE STATUTO;

B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA ALL'AMBITO COMUNALE;

C) NON POSSONO CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE;

D) NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA, SALVI I CASI DI DEROGA ESPRESSA, MOTIVATA DA ESIGENZE DI PUBBLICO INTERESSE;

E) NON SONO ABROGATI CHE DA REGOLAMENTI POSTERIORI PER DICHIARAZIONE ESPRESSA DEL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILITA' TRA LE NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI, O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO REGOLA L'INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO ANTERIORE.

02. SPETTA AI SINGOLI ASSESSORI PREPOSTI AI VARI SETTORI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ADOTTARE LE ORDINANZE PER L'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI.

ART. 75

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. L'INIZIATIVA PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI SPETTA A CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE, ALLA GIUNTA COMUNALE, ALLE SINGOLE FRAZIONI ED AI CITTADINI AI SENSI DELL'ARTT. 48 DEL PRESENTE STATUTO.

02. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ARTT. 32 , COMMA 02 , LETTERA A) DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , FATTI SALVI I CASI IN CUI LA COMPETENZA E' ATTRIBUITA DIRETTAMENTE ALLA GIUNTA COMUNALE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO.

03. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: UNA PRIMA, CHE CONSEGUE DOPO L'ADOZIONE DELLA

DELIBERAZIONE APPROVATIVA, IN CONFORMITA' ALL'ARTT. 47 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 ; UNA SECONDA, DA EFFETTUARSI, PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI, DOPO I PRESCRITTI CONTROLLI, APPROVAZIONI OD OMOLOGAZIONI.

TITOLO 08

REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 76

MODALITA'

01. LE DELIBERAZIONE DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ART . 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , PURCHE' SIA TRASCORSO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DALL'ULTIMA MODIFICA OD INTEGRAZIONE.

02. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RINNOVATA, SE NON DECORSO UN ANNO DALLA DELIBERAZIONE DI REIEZIONE.

03. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DI UN NUOVO STATUTO, CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE, E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.

ART. 77

ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO 180 GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

02. GLI ALTRI REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO, ESCLUSO QUELLO DI CONTABILITA', SONO DELIBERATI ENTRO SEI MESI DALL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA.

03. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DOVRA' ESSERE DELIBERATO NEI TERMINI CHE SARANNO INDICATI NELLA LEGGE PER LA DISCIPLINA ORGANICA DELL'ORDINAMENTO CONTABILE E FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI.

ART. 78

DISPOSIZIONI FINALI

01. DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, IL PRESENTE STATUTO E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE, AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI ED INVIATO AL MINISTERO DEGLI INTERNI PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

ART. 79

ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE AL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

02. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICANO ANCHE ALLE MODIFICHE STATUTARIE.